



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 14 del 08/05/2018

Oggetto: DISPOSIZIONI PER DENUNCIA FOCOLAIO ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO

VISTA la denuncia di un focolaio di scrapie nell'allevamento ovi-caprino di proprietà della Sig.ra Di Lavore Valentina, nata Mazzarino (CL) il 15/09/1988 e residente a Pietraperzia in via Sant'Orsola n. 139, censito con codice IT0015EN056 e sito in Caprara Giorgia agro di questo Comune, formulata in base alla conferma diagnostica prot. n° 4565 del 05-03-2018 del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e le ricerche sulle Encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte – sede centrale Torino;

VISTO il rapporto di prova dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n° A171/18 DEL 15/03/2018, acclarato al nostro protocollo generale al n° E 2018 - 0016191 DEL 07/05/2018, con il quale viene confermata la malattia e riconosciuto il ceppo responsabile della forma classica;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54;

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78;

VISTA la O.M. 10.05.91 “Norme per la profilassi di malattie animali”;

VISTO il D.M. 8.4.1999 “Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;

VISTO Il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico ordinamento Enti Locali”;

VISTO Il Reg. CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO Il Regolamento (CE) n° 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CEE 1492/04 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CEE 253/2006 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CE n° 727/2007 che modifica il Reg. CEE 999/2001;

VISTO il Regolamento CE n° 1069/2009;

VISTO il Regolamento 630/2013 CE che modifica gli allegati del regolamento n° 999/2001/CE;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 18184-P del 24/09/2013 TSE – Regolamento 630/2013 CE del 28/06/2013 che modifica gli allegati del regolamento 999/2013/CE;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

ORDINA

che tutti gli ovini e/o caprini presenti nell'allevamento infetto siano sottoposti alle seguenti misure, secondo più specifiche disposizioni del competente Assessorato Regionale della Salute e del Ministero della Salute:

1. Abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali, oppure in deroga;
 - a. Macellazione per il consumo umano di tutti gli animali;
 - b. Abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali ad esclusione di agnelli e capretti di età inferiore a 3 mesi.
1. Abbattimento e distruzione esclusivamente degli animali risultati suscettibili dalle prove di genotipizzazione, ad eccezione “dei montoni da riproduzione ARR/ARR, delle femmine con almeno un allele ARR e nessun VRQ degli ovini con almeno un ARR destinati esclusivamente alla macellazione, degli agnelli e capretti di età inferiore a 3 mesi destinati al macello (senza genotipizzazione)”, oppure in deroga:
 - a. Macellazione per il consumo umano dei soggetti suscettibili;
 - b. Differire la genotipizzazione e il successivo abbattimento e distruzione o macellazione per un periodo non superiore ai 3 mesi nel caso in cui il caso index sia confermato in prossimità dell'inizio della stagione dei parti. Le pecore e/o le capre nuovi nati devono essere isolati dagli ovini e caprini della stessa e di altre aziende durante tutto tale periodo;
 - c. Differire l'abbattimento e distruzione o la macellazione per un periodo massimo di 3 anni dalla conferma del caso index delle greggi ovine in cui siano compresenti ovini e caprini e il livello di resistenza della stessa popolazione ovina sia estremamente basso. I montoni da riproduzione con genotipo diverso dall'ARR/ARR sono abbattuti o castrati immediatamente e sono attuate tutte le misure per determinare un rapido incremento della resistenza genetica degli animali in questione.
1. Mantenimento in vita degli animali, qualora sia difficile ottenere ovini di rimpiazzo con genotipi consentiti, la frequenza dell'allele ARR risulta bassa nella razza o nell'azienda, per evitare la riproduzione in consanguineità.

In attesa del completamento delle operazioni di cui ai punti precedenti, permangano, altresì, vigenti le seguenti disposizioni:

- L'isolamento degli animali con sintomi di malattia in questione in locali o zone separate dell'allevamento;
- Divieto di introduzione e di spostamento, per qualunque destinazione degli ovini e/o caprini presenti, senza specifica autorizzazione del Servizio Veterinario competente;
- Tutti gli ovini e/o caprini nati all'interno dell'allevamento siano identificati così come disposto dal Reg. CE 21/2004;

- La distruzione delle placente e dei feti degli invogli fetali conseguenti ad eventuali aborti e la disinfezione delle aree destinate ai parti mediante ipoclorito di sodio al 2% con idrossido di sodio IM.
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame e altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia, ivi compresi alimenti e prodotti di origine animale di qualunque genere.
- Impedire l'accesso in azienda alle persone estranee.
- Che il latte, i prodotti derivate, nonché i sottoprodotti ottenuti nell'allevamento, nel periodo compreso tra la conferma della scrapie classica e fino al completamento dell'applicazione delle misure sanitarie, sia escluso dal consumo umano e dall'utilizzo come mangime per i non ruminanti ad eccezione di quelli presenti, nell'azienda sede del focolaio. L'impiego del latte come mangime per non ruminanti è limitato al territorio nazionale con garanzia della tracciabilità come previsto dalla direttiva ministeriale prot. n. 18184 del 24/09/2013;
- Che al termine delle operazioni di abbattimento degli animali le strutture fisse dell'allevamento siano accuratamente disinfettate con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di IM;
- Che, solo nel caso in cui non si ricorra all'abbattimento selettivo, le strutture fisse e/o mobili non adeguatamente disinfettabili come mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici, paglia fieno, lettieri, letame ecc... contaminati siano distrutti;
- Che il ripopolamento dell'allevamento sarà consentito dopo il completamento dell'applicazione delle misure sanitarie previste e comunque nel rispetto del Regolamento CE n° 630/2013 e preventivamente concordato con il Servizio Veterinario;
- La Sig.ra Di Lavore Valentina, nata Mazzarino (CL) il 15/09/1988 e residente a Pietraperzia in via Sant'Orsola n. 139, è incaricata e pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza alla stessa notifica e fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali.

DEMANDA

Il personale di vigilanza e ispezione del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria Provinciale e il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, ciascuno per la propria competenza, a far osservare la presente Ordinanza che entra subito in vigore. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Sindaco

Avv. Antonio C. Bevilacqua